



Determinazione n. 120/13

Selezione pubblica per titoli, ed eventuale colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca dal titolo *“Ricerca e sviluppo di nuove strategie per la valorizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni legate al patrimonio scientifico dell'INAF, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Ente alle principali manifestazioni che hanno come primo obiettivo la diffusione della cultura scientifica”*.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica entrato in vigore il 1 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Disciplinare di organizzazione e funzionamento approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44/2012 del 21 giugno 2012 ed entrato in vigore a far data dal 22 luglio 2012;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 – Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed, in particolare, l'art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed, in particolare, l'art. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011, n. 102, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2011, con il quale è stato determinato l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi del succitato art. 22, della Legge n. 240/2010;
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 22 giugno 2011, con la quale è stato approvato il Disciplinare per il conferimento degli assegni per attività di ricerca, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'INAF in data 22 giugno 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la richiesta del Responsabile della Struttura Relazioni Esterne e Istituzionali dell'INAF relativa all'emanazione di un bando di selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca dal titolo *“Ricerca e sviluppo di nuove strategie per la valorizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni legate al patrimonio scientifico dell'INAF, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Ente alle principali manifestazioni che hanno come primo obiettivo la diffusione della cultura scientifica”*;
- ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa per il suddetto assegno di ricerca, pari ad euro 33.174,40, da imputarsi sul CRAM 1.01.02 “Ufficio Relazioni con il Pubblico e la Stampa”, capitolo 1.05.08 “Borse di studio, assegni di ricerca e finanziamento di dottorati”, centro di costo 0.01 “Sede centrale” del bilancio di previsione dell'INAF per l'esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

Art. 1

Assegno di ricerca

1. È indetta una selezione pubblica per titoli, eventualmente integrata da un colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca dal titolo: *“Ricerca e sviluppo di nuove strategie per la valorizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni legate al patrimonio scientifico dell'INAF, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Ente alle principali manifestazioni che hanno come primo obiettivo la diffusione della cultura scientifica”*.
2. Il vincitore dell'assegno svolgerà la seguente attività di ricerca:
 - analisi e utilizzo delle strutture esistenti e relativo patrimonio scientifico-culturale, sia a livello dei progetti in essere che storico, dell'INAF;
 - ideazione, progettazione e sviluppo di materiali illustrativi destinato alla diffusione della cultura scientifica, sia nell'ambito delle manifestazioni scientifiche esistenti nel nostro paese che a livello internazionale.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. La partecipazione alla presente selezione è riservata a cittadini italiani o stranieri in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento vigente anteriormente alla riforma di cui al DM n. 509/09 (DL) ovvero laurea specialistica (LS) ovvero laurea magistrale (LM);
 - b) dottorato di ricerca o esperienza almeno triennale in organizzazioni e/o enti che operano nell'ambito della ricerca;
 - c) documentata esperienza nel campo di attività di competenza della Struttura Relazioni Esterne e Istituzionali dell'INAF, con particolare riferimento a quelle connesse al progetto di ricerca per il quale è bandita la presente selezione.
2. I requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. Il mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla selezione, che sarà disposta con provvedimento del Direttore Generale.
3. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, riconosciuto equipollente dalle vigenti disposizioni, dovranno produrre il provvedimento che riconosca l'equipollenza ed allegare alla domanda di ammissione al concorso il titolo stesso tradotto ed autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In mancanza del provvedimento di equipollenza, il concorrente dovrà allegare copia del certificato di laurea dal quale risulti anche l'elenco degli esami e il voto finale, nonché ogni altra documentazione ritenuta utile per la necessaria valutazione da parte della Commissione esaminatrice.

4. Saranno considerati titoli preferenziali:

- il possesso del Diploma di laurea in Scienze della comunicazione conseguito secondo l'ordinamento vigente anteriormente alla riforma di cui al DM n. 509/09 (DL) ovvero le classi delle lauree specialistiche (LS) ovvero le classi delle lauree magistrali (LM) a cui il suddetto diploma di laurea è stato equiparato dal DM 9 luglio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- la comprovata esperienza nell'ambito delle attività di organizzazione di eventi per la diffusione della cultura scientifica o di ideazione e produzione di strumenti per la diffusione della stessa;
- il possesso di master o corso di perfezionamento post-laurea;
- la produzione di materiale, cartaceo o multimediale, avente come obiettivo la diffusione della cultura scientifica;
- la conoscenza dell'inglese e di una seconda lingua straniera

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al concorso, da redigersi in carta semplice, deve essere dattiloscritta secondo lo schema di cui all'Allegato A, reperibile sul sito internet dell'INAF www.inaf.it ed inoltrata, nel termine perentorio del 15 aprile 2013, **esclusivamente** tramite una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: inafsedecentrale@pcert.postecert.it, con l'indicazione del seguente oggetto: "Assegno di ricerca 2/URPS". La data di inoltro della domanda sarà certificata dal sistema informatico;
- b) oppure a mezzo consegna a mano, presso il Servizio protocollo della Sede Centrale dell'INAF, in Viale del Parco Mellini n. 84 - Roma, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Assegno di ricerca 2/URPS". Il Servizio protocollo provvederà a rilasciare regolare ricevuta della avvenuta consegna della domanda.

2. I candidati dovranno compilare il modello di domanda sopra indicato in tutte le sue parti. In particolare, la mancata dichiarazione anche di uno soltanto dei requisiti di ammissione, di cui all'art. 2, comma 1, del bando comporterà l'esclusione dalla selezione.

3. La domanda di ammissione alla selezione deve essere sottoscritta con firma autografa dal candidato. La firma dell'aspirante in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. **I candidati la cui domanda di partecipazione alla selezione risulti priva della prevista sottoscrizione saranno esclusi dalla procedura concorsuale.** Costituirà, inoltre, causa di esclusione dalla selezione, l'inoltro della suddetta domanda dopo il prescritto termine del 15 aprile 2013.

4. Ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione hanno valore di autocertificazione.

5. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) cognome e nome;

- b) luogo e data di nascita;
- c) località di residenza;
- d) la cittadinanza;
- e) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di cittadinanza;
- f) il possesso del titolo di studio indicato nell'art. 2, comma 1, del presente bando, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'istituzione che lo ha rilasciato;
- g) il possesso di documentata esperienza nel campo di attività di competenza della Struttura Relazioni Esterne e Istituzionali, con particolare riferimento a quelle connesse al progetto di ricerca per il quale è bandita la presente selezione;
- h) indirizzo di posta certificata e recapito di posta ordinaria, corredato dal codice di avviamento postale, al quale si chiede che venga trasmessa ogni comunicazione, nonché recapito telefonico ed eventuale numero di fax, con l'impegno di dare tempestiva notizia di ogni variazione intervenuta nei suddetti recapiti. L'Istituto Nazionale di Astrofisica non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi, né per il caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni dirette ai candidati, che siano da imputare ad omessa o tardiva segnalazione di cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- i) di avere conoscenza della lingua inglese e di una eventuale altra lingua straniera;
- j) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o all'estero;
- k) se abbia usufruito o usufruisca all'atto della domanda di altri assegni di ricerca e/o di contratti di ricerca e/o di borse di studio conferite da altri Enti pubblici o privati e la durata complessiva di tali rapporti (tale dichiarazione va resa anche se negativa).

6. Alla domanda di ammissione alla selezione, ai fini della valutazione dei titoli, dovranno essere allegati:

- a) un curriculum vitae et studiorum, in cui dovranno essere indicate anche eventuali borse di studio e/o assegni di ricerca di cui stia fruendo o di cui si è fruito in precedenza;
- b) elenco di tutte le pubblicazioni e titoli debitamente datato e sottoscritto dal candidato. Le pubblicazioni attinenti il programma di ricerca dell'assegno dovranno essere allegate alla domanda di ammissione alla selezione secondo le modalità specificate al successivo comma 7;
- c) ogni altro titolo che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, inclusa la tesi di laurea e/o l'eventuale tesi di dottorato, secondo le modalità specificate al successivo comma 7.

7. Le pubblicazioni ed ogni altro titolo che il candidato ritenga utile produrre ai fini della valutazione dovranno essere presentati secondo le seguenti modalità:

- a) qualora le pubblicazioni siano disponibili su appositi siti internet di riviste nazionali ed internazionali i candidati dovranno indicare, nell'elenco delle pubblicazioni da allegarsi alla domanda di partecipazione alla selezione, l'esatto e completo indirizzo dei siti presso i quali è possibile reperire dette pubblicazioni;
- b) per le pubblicazioni che non siano disponibili su siti internet, nonché per ulteriori titoli che il candidato intenda sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice, si potrà optare per una delle seguenti modalità:

- qualora il candidato scelga di consegnare la domanda di ammissione a mano, si dovrà allegare alla suddetta domanda uno o più CD – Rom non riscrivibili contenenti la copia o la riproduzione delle suddette pubblicazioni e titoli. Ai CD-Rom dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000, conformemente al modello di cui all'Allegato B, corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità, nella quale il candidato dovrà dichiarare che i lavori contenuti nei supporti informatici allegati sono conformi all'originale. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in fotocopia corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Non saranno presi in considerazione i lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti. Non saranno, altresì, presi in considerazione i titoli prodotti non corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale se ne attesti la conformità all'originale;

- qualora il candidato inoltri la domanda tramite posta certificata, le pubblicazioni e/o i titoli dovranno essere allegati in copia, tramite file in formato PDF, corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000, conformemente al modello di cui all'Allegato B, corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità, nella quale il candidato dovrà dichiarare che i lavori riprodotti in formato PDF sono conformi all'originale.

8. Non saranno valutati i titoli eventualmente già prodotti a questo o ad altro ente, ai quali il candidato faccia riferimento, né i titoli che pervengano all'INAF successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

9. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del DPR n. 445/2000.

10. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero.

11. Al di fuori dei casi previsti al precedente comma 10, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il paese di provenienza del dichiarante.

12. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 10 e 11 gli stati, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci.

Art. 4
Commissione esaminatrice

1. Con successivo provvedimento del Direttore Generale verrà nominata la commissione esaminatrice, che sarà composta da tre componenti, compreso il Presidente, secondo quanto previsto dal vigente Disciplinare per il conferimento di assegni per lo svolgimento di assegni di ricerca.
2. Nell'ambito del provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice si provvede alla nomina del segretario, il quale è individuato anche quale responsabile del procedimento, con il compito di accertare e garantire il rispetto della normativa e dei termini relativi ad ogni fase della procedura selettiva.

Art. 5
Svolgimento della selezione e valutazione dei titoli

1. La selezione è per titoli e potrà essere eventualmente integrata da un colloquio, qualora la Commissione esaminatrice lo ritenga opportuno.
2. L'eventuale colloquio sarà inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca e la valenza professionale utile all'espletamento della specifica attività di ricerca a cui si riferisce la selezione.
3. La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, di cui fino ad un massimo di 70 punti per i titoli ed un massimo di 30 punti per l'eventuale colloquio. La Commissione potrà stabilire un punteggio minimo dei titoli per l'ammissione all'eventuale colloquio.
4. I criteri adottati dalla Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio devono ispirarsi ai principi generali sanciti dalla Carta Europea dei Ricercatori.
5. La Commissione esaminatrice, prima di procedere alla visione del curriculum vitae e dei titoli di ciascun candidato, nonché all'espletamento dell'eventuale successivo colloquio, determinerà i criteri per la valutazione da formalizzare nei relativi verbali.
6. Sono valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, e le pubblicazioni nei settori scientifici affini al programma di ricerca oggetto del presente bando.
7. A parità di punteggio è considerato titolo preferenziale il dottorato di ricerca.
8. La convocazione all'eventuale colloquio sarà comunicata ai candidati interessati con apposito avviso, inviato a mezzo posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima del giorno in cui dovranno sostenerlo. Nel predetto avviso verrà data comunicazione del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere provvisti di idoneo documento di identità in corso di validità.
9. A conclusione di ogni seduta, la Commissione esaminatrice redigerà un verbale. I verbali dovranno riportare i criteri per la valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio, il punteggio attribuito a ciascun candidato e la graduatoria finale di merito.

10. Alla conclusione della procedura di selezione, il Responsabile del procedimento provvederà a trasmettere i relativi atti, nonché la graduatoria di merito, al Direttore Generale.

11. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale, previo accertamento della regolarità della procedura selettiva. La graduatoria di merito è pubblicata sul sito dell'INAF.

Art. 6

Formalizzazione dell'assegno di ricerca

1. L'INAF provvederà a convocare il vincitore della selezione al fine di procedere alla stipula del contratto che regolerà lo svolgimento dell'attività di ricerca. La stipula del suddetto contratto non darà luogo, in nessun caso, all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, né a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'INAF.

2. Entro dieci giorni dalla data di ricevimento della predetta convocazione, il vincitore provvederà a rilasciare formale dichiarazione di accettazione dell'assegno di ricerca, attestando contestualmente di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dal successivo art. 7 del presente bando. Nella dichiarazione di accettazione dell'assegno, l'assegnista dovrà dare esplicita assicurazione, sotto la propria personale responsabilità, che non usufruirà, durante tutto il periodo di durata dell'assegno, di borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca, né di sovvenzioni o assegni analoghi. Entro il suddetto termine di dieci giorni, il vincitore che intenda rinunciare all'assegno dovrà far pervenire all'INAF apposita dichiarazione di rinuncia.

3. In caso di rinuncia o di risoluzione anticipata del relativo contratto, l'assegno di ricerca potrà essere conferito al candidato risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

4. L'assegnista è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prima di dare inizio all'attività di ricerca, pena decadenza dall'assegno. Per quanto riguarda i rischi da responsabilità civile verso terzi, l'assegnista sarà coperto da polizza assicurativa stipulata dall'INAF; tale polizza non copre la responsabilità civile dell'assegnista verso l'INAF.

5. Il titolare dell'assegno può recedere dal contratto dando un preavviso scritto di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'INAF ha il diritto di trattenere l'importo corrispondente al periodo di preavviso non dato.

6. Il vincitore della selezione decade dal diritto all'assegno nel caso in cui non sottoscriva il contratto entro il termine fissato nella convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, salvo casi di oggettivo e comprovato impedimento o di forza maggiore debitamente comprovati.

7. Il titolare dell'assegno è tenuto a redigere delle relazioni periodiche sull'attività svolta, la cui frequenza dovrà essere indicata nel contratto. Tali relazioni dovranno essere approvate dal Responsabile scientifico. La mancata approvazione delle relazioni prodotte dall'assegnista, opportunamente motivata, da parte del Responsabile scientifico, costituirà causa di risoluzione del contratto.

8. Costituirà in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, e previa retribuzione della prestazione comunque effettuata, a concorrenza di rata mensile di assegno, l'annullamento della presente procedura di selezione che costituisce il presupposto del conferimento.

Art. 7
Cumuli ed incompatibilità

1. Gli assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca non possono essere conferiti al personale dipendente dell'INAF con contratto a tempo determinato o indeterminato ed al personale di ruolo presso gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010.
2. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della Legge n. 240/2010, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master universitari.
3. La titolarità dell'assegno comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio, anche in part-time, presso le amministrazioni pubbliche.
4. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali, incluso l'INAF, o straniere, internazionali o sovranazionali, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
5. Non è ammesso il cumulo con proventi di attività di lavoro, anche part-time, svolti in modo continuativo.
6. E' compatibile con l'assegno di ricerca una limitata attività di lavoro autonomo occasionale, purché non contrasti o ritardi l'attività di ricerca svolta per conto dell'INAF. Tale attività dovrà, in ogni caso, essere preventivamente autorizzata dal Direttore Scientifico, sentito il Responsabile del programma di ricerca.
7. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a personale in quiescenza dell'INAF o di altri Enti di ricerca o Università

Art. 8
Durata dell'assegno

1. L'assegno di ricerca avrà la durata di dodici mesi e potrà essere eventualmente rinnovato per ulteriori dodici mesi.
2. Il rinnovo per il secondo anno è vincolato al parere positivo del Responsabile del programma di ricerca ed alla necessaria disponibilità dei fondi a copertura della spesa.

Art. 9
Sede dell'attività

1. Sede dell'attività di ricerca sarà la Sede Centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ubicata in Roma – Viale del Parco Mellini, n. 84.
2. In relazione alle esigenze del programma di ricerca l'assegnista potrà essere incaricato di trascorrere periodi di attività presso altre strutture di ricerca dell'INAF od Istituti astronomici italiani o stranieri.

Art. 10
Importo dell'assegno di ricerca - Aspetti fiscali, previdenziali ed assistenziali

1. L'importo annuo lordo per l'assegno di ricerca è di euro 28.000,00 (ventottomila/00). Tale importo è da intendersi al netto degli oneri a carico dell'INAF e sarà corrisposto in rate mensili posticipate.

2. Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
3. In materia di astensione obbligatoria per maternità si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 ed, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto del 12 luglio 2007, è integrata dall'INAF fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. Il periodo di astensione obbligatoria per maternità non concorre alla durata dell'assegno prevista dal contratto.
4. Il titolare dell'assegno dovrà provvedere, a proprie spese, alla stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni che dovrà esibire al momento della formalizzazione del rapporto.

Art. 11 **Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento è il Sig. Federico Gualano – Collaboratore di amministrazione VI livello.

Art. 12 **Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive**

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni l'Istituto Nazionale di Astrofisica potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
2. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla selezione, si applicano le disposizioni penali previste dall'art. 76 del predetto DPR n. 445/2000.

Art. 13 **Trattamento dei dati personali**

1. Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati unicamente per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed all'eventuale stipula e gestione del contratto relativo allo svolgimento dell'attività di ricerca, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Art. 14
Pubblicità

Il presente bando di selezione è pubblicato sul sito web dell'INAF - www.inaf.it.

Roma, lì 27/03/2013

firmato Dott. Umberto Sacerdote